CAPITOLATO

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LE ATTIVITÀ DI LOGISTICA, TRASLOCO, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE PER LE SEDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

PREMESSA

Termini e definizioni

Il presente Capitolato fornisce le indicazioni e le specifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione dell'offerta e dell'esecuzione relative alle prestazioni di trasporto, movimentazione e facchinaggio.

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

"Fornitore" si intende l'Impresa ovvero il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero il Consorzio risultato Affidatario del servizio richiesto, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

"Stazione Appaltante" o "Ente" si intende la Camera di Commercio di Padova;

"Trasporto/trasloco" si intende il servizio con cui un vettore è obbligato a trasferire cose da un luogo a un altro a titolo oneroso;

"Facchinaggio" ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 30 giugno 2003 n. 221 e s.m.i per attività di facchinaggio si intendono quelle attività "svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti";

"Movimentazione" si intende il lavoro di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori addetti, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.

"RUP" si intende Responsabile Unico del Procedimento che per la Camera di Commercio di Padova, se non diversamente indicato, è anche il Direttore dell'Esecuzione.

"Subappalto" si intende il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parti delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, come previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016

Art. 1 Oggetto e obiettivi del servizio

Obiettivi del servizio sono la movimentazione e il trasporto di mobili, arredi, materiali vari d'ufficio, attrezzature, macchinari informatici e non, documenti, pacchi, e relativo eventuale smaltimento, nonché la raccolta e il trasferimento di rifiuti e beni fuori uso alle discariche autorizzate e/o lo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani.

Nel servizio sono comprese, altresì, le attività di facchinaggio necessarie allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei beni oggetto di movimentazione.

Le sedi della Camera di Commercio di Padova coinvolte nell'appalto sono:

- Sede Camerale di Piazza Insurrezione, 1a 35137 Padova
- Centro Conferenze, Via G. Zanellato, 21 35131 Padova

- Altro luogo di volta in volta definito in base alle necessità (es. fiere, eventi, uffici distaccati)

L'attività oggetto dell'Accordo non può essere individuata o programmata preventivamente.

Art. 2 Descrizione del servizio

Il servizio comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento delle operazioni di cui al precedente art. 1 e al presente art. 2, nonché la messa a disposizione del personale, dei materiali di consumo, degli automezzi e di quant'altro necessario a carico del Fornitore che assumerà la gestione dei servizi, garantendo organizzazione tecnica e risultati ottimali.

In particolare, le prestazioni comprese nel servizio, salvo più precise indicazioni fornite di volta in volta dall'Ente nei singoli contratti attuativi, sono le seguenti:

- 1. Trasporto/trasloco di arredi, accessori d'arredo, armadi, fotocopiatrici, stampanti, arredi di locali specifici quali sale riunioni/conferenze, opere d'arte, materiale informatico e di laboratorio, minuteria, pacchi di documenti, faldoni, materiale cartaceo in genere e altri materiali collocabili in scatoloni, comprese le attività di facchinaggio di cui al successivo punto 7, nonché di quant'altro occorrente per manifestazioni ed eventi compresa l'eventuale collocazione di transenne e segnaletica mobile; il carico dei beni sugli automezzi e lo scarico dai mezzi stessi; smontaggio, imballaggio, protezione, movimentazione all'interno di uno stesso edificio o tra edifici diversi utilizzando mezzi adeguati allo scopo, disimballaggio e rimontaggio di beni mobili (arredi, pareti divisorie, materiale vario d'ufficio, attrezzature, libri e raccoglitori, archivi, suppellettili, tende e tendaggi, palchi e pedane, ecc.); l'elenco di tali beni è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- 2. il **trasporto** del suddetto materiale attraverso l'uso di mezzi e attrezzature idonei quali camion, cinghie, elevatori, transpallets elettrici e a mano, ecc. forniti in dotazione agli operatori, qualora se ne ravvisi la necessità, volti a permettere uno svolgimento del servizio rapido ed efficiente;
- 3. **smontaggio e rimontaggio** da eseguirsi a regola d'arte, riattacco o fissaggio alla parete o a pavimento di mobilio e di attrezzature. Sarà cura del Fornitore conteggiare la ferramenta ricavata dallo smontaggio dell'articolo, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini preposti dell'Ente. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente il Fornitore;
- 4. **attività di facchinaggio** per la movimentazione interna a ciascuno stabile di mobili e accessori di arredo, come ad esempio la risistemazione o la ricollocazione interna di arredi, computers, stampanti, fotocopiatrici ecc. tra uffici. La prestazione sarà svolta per tutte le esigenze che richiederanno il ricorso alla sola manodopera e, ove necessario, a carrelli trasportatori e dovrà essere eseguita garantendo la corretta movimentazione di mobilio, dotazioni d'ufficio, cartoni, faldoni, documenti, attrezzature varie, nel rispetto delle modalità predefinite ovvero da definire a seconda della tipologia di intervento richiesto;
- 5. imballaggio e disimballaggio dei beni da movimentare compresa la fornitura dei materiali (es. nastri adesivi da imballo, cellophane/pluriball, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei a evitare ogni danno o avaria anche di oggetti fragili (computers, apparecchiature tecniche, video, quadri, etc.). I materiali da imballaggio che il Fornitore dovrà impiegare per proteggere i beni da trasferire dovranno essere forniti in conformità alle disposizioni

di legge nazionali e regionali obbligatorie in vigore al momento dello svolgimento delle operazioni. Per ogni servizio effettuato resta a carico del Fornitore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli imballaggi e dei cartoni utilizzati per il servizio;

- 6. eventuale raccolta di rifiuti risultanti dalle operazioni di trasporto e/o di beni fuori uso indicati dall'Ente (quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche ed elettroniche, materiali in metallo, vetro, legno ecc.), con trasporto degli stessi presso i centri di smaltimento autorizzati osservando tutte le prescrizioni di legge. La spesa sostenuta dal Fornitore per lo smaltimento dei rifiuti è compresa nel corrispettivo contrattuale;
- eventuale stoccaggio presso magazzini del Fornitore di tutti gli arredi, attrezzature e dotazioni dismesse, nuove e/o usate in attesa di collocazione e di quelle in fase di trasferimento

2.1 Attrezzature

Il Fornitore assume, con organizzazione di mezzi idonei e con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio e deve, pertanto, disporre di macchine e attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio di cui al precedente punto 2.

Il Fornitore deve utilizzare mezzi e attrezzature propri - ovvero garantirne la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing - adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Direttiva Macchine (2006/42/CE) e di aver provveduto a eseguirne la manutenzione ordinaria e programmata.

Sono a carico del Fornitore anche tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio di facchinaggio a perfetta regola d'arte (bravette, rulli, carrelli vari ecc.).

Per il trasferimento di materiali o attrezzature tra le differenti Strutture individuate nel presente Capitolato potranno essere utilizzati gli automezzi indicati nel listino al medesimo allegato.

Tali automezzi dovranno essere a norma con le emissioni dei gas di scarico anche per l'ingresso nei centri storici.

Restano a carico del Fornitore tutti i costi per l'ottenimento, presso gli Uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (ad es. soste in parcheggi a pagamento, transennamenti, ecc.).

Qualora si renda necessario provvedere alla temporanea occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dei servizi relativi al presente Capitolato, il Fornitore dovrà occuparsi dell'istruttoria e dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, provvedendo al pagamento, in via diretta, di quanto previsto.

Non sarà riconosciuto alcun emolumento aggiuntivo per il tragitto dalla sede del Fornitore alla Struttura dell'Ente e viceversa.

Si precisa che per il trasferimento di materiali o attrezzature tra le differenti Strutture di cui sopra saranno riconosciute esclusivamente le tariffe offerte in gara, già comprensive della remunerazione dell'autista/facchino.

Art. 3 Ammontare dell'Accordo Quadro

Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli appalti ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 29.800,00 (esclusa Iva) per 36 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.

Tali importi sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti.

Relativamente agli oneri della sicurezza, compresi nell'importo totale dell'Accordo Quadro, atteso che nei servizi oggetto dell'appalto sono presenti rischi interferenziali, come da DUVRI allegato, gli stessi saranno quantificati dall'impresa affidataria per l'intera durata dell'appalto.

Tali oneri, compresi nel valore totale dell'appalto, non sono assoggettabili a ribasso. Il loro pagamento sarà effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa e l'importo dovrà essere proporzionale al valore dello specifico appalto affidato con l'ordine di servizio di cui all'art. 8.

Considerata la particolare attività, non può essere individuata una programmazione anticipata dei servizi da prestare, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo di personale e mezzi.

A tal proposito si specifica che l'ammontare dell'Accordo Quadro per i servizi previsti nel presente Capitolato è da ritenersi quale importo massimo utilizzabile nei 4 anni di durata dell'Accordo. Qualora l'importo massimo venga utilizzato per intero prima della scadenza del quadriennio, non si potrà procedere alla emissione di ulteriori ordini fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lqs. 50/2016.

La previsione e la stima, come sopra determinate, non comportano alcun obbligo minimo di ordinativi o corrispettivi a carico della Camera di Commercio, trattandosi di consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività.

I contratti di appalto specifico derivanti dal presente Accordo Quadro potranno avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'Accordo.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del medesimo, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il suo periodo di validità.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare le prestazioni definite dal presente Accordo Quadro.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, a fornire i servizi che l'Ente ordinerà sulla base dell'effettivo fabbisogno.

In base al lavoro da svolgere potrà essere richiesto di fornire un preventivo con esplicito riferimento alla tempistica necessaria per il singolo ordine e alla forza lavoro da impiegarsi, così come previsto dai successivi articoli 7, 7.1 e 7.2.

Art. 4 Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti si intendono fissati dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e perciò devono intendersi <u>fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità, anche non prevista dal Fornitore in fase di formazione dei prezzi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.</u>

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali per iniziativa unilaterale del fornitore; pertanto i prezzi resteranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto.

Si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi di riferimento. Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT FOI.

Art. 5 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto. Alla scadenza del suddetto termine l'Accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà

di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso alla ditta aderente all'Accordo nulla sarà riconosciuto come rimborso a qualsiasi titolo.

Qualora alla scadenza dei 36 mesi di durata, il valore dell'Accordo Quadro non fosse ancora esaurito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla proroga, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di prorogare unilateralmente la durata dell'Accordo Quadro nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo Fornitore e nei limiti di valore dell'Accordo Quadro. In tale evenienza, il Fornitore uscente è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni di cui all'Accordo Quadro o migliorative.

Art. 6 Forma dell'Accordo Quadro

Il contratto di accordo quadro sarà concluso mediante stipula di apposita trattativa diretta tramite la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).

La ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare presso la Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario, nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- 1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
- 2) la polizza di garanzia definitiva di cui art. 10 del presente capitolato, qualora richiesta dalla Camera di commercio.

Art. 7 Modalità di erogazione del servizio

Il presente appalto sarà eseguito con il sistema dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, concluso con un unico operatore economico.

In considerazione degli obblighi assunti dall'operatore in forza dell'Accordo stesso, i singoli contratti di appalto si concluderanno con la ricezione di un buono d'ordine, contenente i tempi, le modalità, i luoghi di esecuzione e quanto altro necessario per l'esecuzione della prestazione stessa. Il buono d'ordine sarà emesso a cura dell'Ente in base alle procedure sotto riportate.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni in forza di appalti specifici e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Le attività potranno svolgersi sia durante l'ordinario orario di lavoro che in ore straordinarie (serali, prefestive e festive), come da buono d'ordine.

Nell'ambito di tali operazioni, il Fornitore dovrà garantire che non si creino situazioni di disturbo, intralcio o immotivato rallentamento della normale attività lavorativa, soprattutto in caso di programmazione di spostamenti interni riguardanti postazioni di lavoro. In tale caso i

tempi e le modalità con cui si procederà alla movimentazione dovranno essere preventivamente concordati con la Camera di Commercio di Padova e saranno inseriti nel buono d'ordine.

Tutto il materiale necessario all'imballaggio (ad es. scatole di cartone, contenitori e nastro adesivo), nonché gli imballaggi speciali per l'idonea protezione di PC, stampanti, lampade, quadri, articoli fragili saranno procurati dal Fornitore con un congruo anticipo, da valutare di volta in volta, rispetto alla data del trasporto/movimentazione.

Al Fornitore è richiesta una capacità di conduzione sinergica del servizio nel suo complesso, garantendo risposte alle differenti problematiche di gestione, ivi comprese quelle del controllo delle attività svolte.

Il Fornitore, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, deve proporre un proprio sistema di gestione e controllo per la corretta esecuzione dei servizi oggetto del contratto. Tali sistemi dovranno consentire una efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle richieste di intervento al fine di garantire un costante monitoraggio degli stessi.

Tali sistemi potranno avvalersi di strumenti informatici per la gestione dell'appalto, per il controllo del servizio effettuato e per la gestione e movimentazione degli arredi che dovranno essere resi disponibili al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonchè al Direttore dell'esecuzione se diverso dal RUP.

Le risultanze del sistema di gestione e controllo dovranno essere visionabili in ogni momento dal RUP e/o direttore dell'esecuzione.

Le operazioni di facchinaggio e/o trasloco potranno avvenire, a totale discrezione dell'Ente, con o senza richiesta di sopralluogo, così come disciplinato nei successivi articoli 7.1 e 7.2. É facoltà dell'Ente procedere in via d'urgenza, alla consegna del buono d'ordine, anche nelle more della stipulazione formale del singolo contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il RUP indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

7.1 Facchinaggio e Trasporto senza sopralluogo

L'Ente invierà al Fornitore le necessità relative al servizio da svolgere.

La richiesta inviata dall'Ente conterrà:

- l'identificazione delle attività da svolgere;
- l'elenco puntuale dei beni da movimentare, segnalando altresì ogni danno eventualmente preesistente;

Se richiesto, il Fornitore dovrà inviare, sulla base della richiesta inviata, un preventivo contenente:

- la pianificazione/programmazione delle attività da svolgere;
- > il numero delle risorse coinvolte nella esecuzione dell'attività (ore di lavoro);
- ➤ la definizione del costo complessivo dell'intervento calcolato secondo le modalità di cui al successivo punto 7.4;
- l'identificazione della richiesta che l'ha generato.

L'Ente, in caso di richiesta di preventivo, emetterà il buono d'ordine sulla base dell'offerta del Fornitore ovvero apportando le modifiche ritenute necessarie.

Il buono d'ordine dovrà indicare il costo dell'attività stessa che verrà, salvo espressa diversa indicazione dell'Ente, gestita e remunerata a corpo. Il costo dell'intervento rimarrà quindi fisso e invariabile.

Ricevuto il buono d'ordine, il Fornitore dà inizio alle attività come da programma e secondo i tempi, le modalità e l'importo concordati.

Al termine del servizio, il Fornitore comunicherà l'ultimazione delle prestazioni e l'Ente, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, verificherà la conformità delle medesime.

Entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni sarà emesso il certificato di regolare esecuzione da parte del RUP di cui al successivo articolo 14.

7.2 Facchinaggio e Trasporto con richiesta di sopralluogo

L'Ente invia al Fornitore (a mezzo email) una richiesta contenente le necessità relative al servizio da svolgere.

Ricevuta la richiesta, il Fornitore, con i tempi e le modalità che saranno indicati dall' Ente, dovrà:

- prendere visione, mediante apposito sopralluogo, dei luoghi di prelievo, dei materiali e dei luoghi di destinazione, tenendo in considerazione tutte le possibili evenienze quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle eventualmente derivanti dalle caratteristiche degli accessi, dei permessi da ottenere, dalla portata dei pavimenti, dalle dimensioni e dai pesi delle apparecchiature, ecc;
- predisporre un preventivo con tutte le informazioni necessarie all'emissione, da parte dell'Ente, del buono d'ordine che dovrà, pertanto, essere redatto in base alle tariffe offerte. Il preventivo, gratuito e senza costi aggiuntivi, compilato sotto la responsabilità del Fornitore, dovrà indicare il costo totale del lavoro nonché, analiticamente, tutte le voci concorrenti allo stesso e un programma di attuazione dell'intervento con indicazione dei tempi necessari allo svolgimento dello stesso. Il preventivo dovrà essere presentato (alla mail provveditorato@pd.camcom.it) all'Ente entro 4 giorni dalla richiesta.

Tali informazioni dovranno comprendere:

- l'indicazione delle attività da svolgere;
- ➤ la pianificazione/programmazione delle stesse;
- ➢ l'elenco puntuale dei beni da trasportare, segnalando altresì ogni danno eventualmente preesistente;
- > la stima delle risorse umane coinvolte nella esecuzione dell'attività (ore di lavoro) e dei mezzi di trasporto necessari;
- ➤ la definizione del costo complessivo dell'intervento calcolato con le modalità di cui al successivo punto 7.4;
- > il riferimento alla richiesta di preventivo dell'Ente.

Il buono d'ordine, una volta approvato il preventivo da parte dell'Ente, indicherà il costo dell'attività stessa che verrà, salvo espressa diversa indicazione dell'Ente, gestita e remunerata a corpo. Il costo dell'intervento rimarrà quindi fisso e invariabile.

Ricevuto il buono d'ordine il Fornitore dà inizio alle attività come da programma e secondo i tempi, le modalità e l'importo concordati.

Al termine del servizio, il Fornitore comunicherà l'ultimazione delle prestazioni e l'Ente, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, verificherà la conformità delle medesime.

Entro venti giorni dalla ultimazione delle prestazioni sarà emesso il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 14 da parte del Responsabile del Procedimento (o Direttore dell'esecuzione se nominato).

7.3 Raccolta e smaltimento rifiuti e/o materiali fuori uso

Qualora a seguito delle operazioni di trasporto, movimentazione e facchinaggio emergesse la necessità di smaltire rifiuti e/o alcuni beni dichiarati fuori uso dall'Ente (quali apparecchiature informatiche e elettroniche, elettrodomestici, materiali in metallo, vetro, legno ecc.), il Fornitore dovrà provvedere alla sua eventuale raccolta e al trasporto presso i centri di smaltimento autorizzati osservando tutte le prescrizioni di legge.

La spesa sostenuta dal Fornitore per lo smaltimento dei rifiuti è compresa nel corrispettivo contrattuale.

Resta a carico del Fornitore anche il costo per lo smaltimento degli imballi e cartoni utilizzati per lo svolgimento del servizio.

7.4 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto è calcolato applicando il costo orario del servizio (ivi compresi uomini e mezzi) di cui all'offerta economica presentata, per le ore effettivamente garantite in preventivo.

Il costo orario è comprensivo di tutte le voci di spesa necessarie al corretto espletamento del servizio, escluse quelle appositamente specificate nel presente Capitolato.

Art. 8 Sicurezza

L'attività appaltata o subappaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene degli addetti al servizio e dei terzi.

Il Fornitore è obbligato a osservare le misure generali di tutela del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché la normativa che dovesse essere emanata nel corso dell'appalto.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore prende visione e accetta il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

In occasione della stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del ridetto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 9 Regolare esecuzione del contratto: verifiche

Il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni sarà accertato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

L'Ente potrà designare, altresì, le figure professionali alle quali, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, verranno affidati compiti di assistenza al RUP per l'espletamento delle funzioni di propria competenza. Tali soggetti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Responsabile Unico del Procedimento, intervengono nella gestione operativa di ogni singolo ordine e nell'attività accertamento della regolare esecuzione di cui al successivo art. 14.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Ente, entro e non oltre 20 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro, i nominativi del Responsabile Tecnico e del Responsabile Amministrativo per l'esecuzione dell'Accordo stesso come da Struttura organizzativa indicata in sede di offerta tecnica.

Art. 10 Garanzia definitiva

Il Fornitore, prima della stipula dell'Accordo Quadro, presta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui agli artt. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di fideiussione, questa potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in

forma scritta dall'Ente. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del singolo contratto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93 - co.7 - del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà della stazione appaltante, nei casi previsti dall' articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 con adeguata motivazione e subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, prevedere l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

Art. 11 Obblighi nei confronti dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga: all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione, le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale e la sicurezza; a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico e economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 citato articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo comma sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all'Ente dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Il Fornitore si obbliga ad informare i propri dipendenti/collaboratori circa il fatto che la Camera di Commercio, al fine di dare attuazione alle norme anticorruzione in particolare all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la modulistica relativa alla segnalazione (anche in forma anonima) da parte dei cittadini, ma anche di lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione, riscontrati nell'attività della Camera di commercio di Padova, per consentire all'Ente di attivare le opportune verifiche e adottare le misure necessarie per il contrasto alla corruzione.

Art. 12 Responsabilità del Fornitore e garanzie

Il Fornitore si obbliga a effettuare il servizio di cui sopra a regola d'arte e sotto la diretta sorveglianza di persona responsabile, a ciò espressamente delegata.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che si esprimono in un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

In particolare il personale dovrà:

- risultare specializzato nel settore e essere bene addestrato in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi da svolgere e uniformarsi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro
- presentarsi in servizio in divisa da lavoro che dovrà portare il logotipo o il marchio di riconoscimento dell'impresa e il cartellino identificativo del dipendente.
- > svolgere il servizio negli orari stabiliti, senza alcuna variazione se non preventivamente concordata;
- attenersi ai buoni d'ordine eseguendo le operazioni affidate in base alle metodologie e alle frequenze stabilite;

> essere in ogni caso presenti nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a sostituire il personale che l'Ente non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta, salvo proroghe in relazione a eventuali contingenze.

Il Fornitore si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa o motivo e, in special modo, dal verificarsi di infortuni, dipendenti dall'Accordo Quadro in argomento. Il Fornitore accetta, inoltre, la piena responsabilità civile e penale per la stabilità e la perfetta riuscita del servizio, rispondendo di tutti i danni che per qualsiasi altra ragione, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, possano derivare all'Ente e/o al suo personale e/o agli infortunati.

Il Fornitore, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro, dovrà presentare una **polizza di assicurazione** riguardante la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro d'opera per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Fornitore o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dalla esecuzione dei servizi, con massimale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni), ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore per eventuali ulteriori danni.

Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico del Fornitore stesso.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente contestualmente alla cauzione definitiva di cui al precedente art. 10, a seguito della conclusione dell'Accordo Quadro.

Qualora fosse necessario trasportare apparecchiature di particolare fragilità e di rilevante valore, il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, sarà tenuto a contrarre specifica polizza assicurativa tale da coprire, in caso di danneggiamento del bene, il valore a nuovo del bene trasportato.

Art. 13 – Varianti in corso di esecuzione

L'Ente può ammettere variazioni all'appalto specifico derivante dal presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 14 Certificato di regolare esecuzione e di pagamento

Ogni prestazione che sarà eseguita in attuazione del presente Accordo Quadro dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà soggetta ad accertamento di regolare esecuzione con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lqs. 50/2016.

La Camera di Commercio, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e delle relative Linee Guida, ha ampia facoltà di indirizzo e di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato, nell'offerta del Fornitore e nelle disposizioni legislative e regolamentari che attuerà nelle forme che riterrà più opportune applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio stesso.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il il Responsabile Unico del Procedimento (o il Direttore dell'esecuzione se nominato o altra figura designata dalla Stazione appaltante), entro 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni relative a ciascun ordine di servizio, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 113-bis com. 2 del D. Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione la Stazione appaltante rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

Dell'emissione di tale certificato sarà data tempestiva comunicazione al Fornitore.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste in Capitolato, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 nonché alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18.

Art. 15 Penali

In caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge, del Capitolato o alle prescrizioni contenute nei contratti attuativi del presente Accordo, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:

- a) un importo pari a Euro 300,00 in caso di mancata sostituzione del personale giudicato, non idoneo al compito, entro il termine indicato all'art. 12 del presente Capitolato;
- b) un importo pari a Euro 300,00 in caso di mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e smi (per ogni inadempienza);
- c) un importo pari a Euro 800,00 nell'ipotesi in cui il Fornitore procuri, nell'ambito della esecuzione di almeno tre buoni d'ordine, e fatti salvi gli obblighi risarcitori derivanti dai connessi profili di responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, danni a cose, arredi, suppellettili, attrezzature e ai locali di proprietà dell'Ente e/o al suo personale e/o agli infortunati, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno;
- d) mancato rispetto dei tempi di avvio del servizio a seguito di ricezione del buono d'ordine: l'Ente potrà applicare una penale, in misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare delle prestazioni indicate nel buono d'ordine, per ogni giorno naturale e consecutivo successivo data prevista per l'avvio del singolo intervento. La penale per singolo ritardo non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare del buono d'ordine, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno;
- e) mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno dare luogo all'applicazione della penale:
 - la reiterata impossibilità di reperire il responsabile tecnico dell'Appaltatore;
 - il mancato rispetto dei termini per lo svolgimento del sopralluogo congiunto per la valutazione delle modalità esecutive di interventi particolari;
 - la messa a disposizione di squadre o di personale in numero insufficiente a quanto previsto dal preventivo o a quanto necessario per l'esecuzione del singolo intervento;
 - la messa a disposizione di mezzi, attrezzature e materiale in numero insufficiente a quanto previsto dal preventivo o a quanto necessario per l'esecuzione del singolo intervento;
 - il mancato rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi indicate dal RUP o dai referenti dell' Ente;
 - il mancato rispetto delle disposizioni in materia di comportamento delle squadre di lavoro:
 - il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.

L'applicazione delle suindicate penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo PEC, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro i termini che saranno indicati nella contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non vengano comunicate all'Ente nei termini prescritti ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute congrue, ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso, si darà corso all'applicazione delle penali.

Sarà applicata, inoltre, una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale di ciascun contratto attuativo, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione del servizio nonché per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini fissati per lo svolgimento del servizio, nell'offerta del Fornitore e nei preventivi.

La penale, in tale ultimo caso, sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

L'applicazione della penale non esonera in alcun caso il fornitore dall'adempiere all'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all'Ente, il diritto all'applicazione della penale.

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Le eventuali penalità a carico del Fornitore saranno trattenute sulle fatture successive all'accertamento dell'inadempienza ovvero sull'importo cauzionale con conseguente obbligo dello stesso a provvedere, nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Ente, al reintegro della stessa.

In caso di grave inadempimento, fermo restando le penali previste nel presente capitolato e le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora si ritenga che possa essere compromessa la buona riuscita dell'attività il Responsabile Unico del Procedimento invia una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Ente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento risolto il contratto.

In caso di ritardo considerato grave dell'Ente, il Responsabile Unico del Procedimento o, se nominato, il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, assegna un termine al Fornitore che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali le prestazioni dovranno essere eseguite. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 16 Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore rifiuti o ritardi l'esecuzione del servizio, l'Ente si riserva di affidare il servizio a terzi, in danno del Fornitore inadempiente.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto.

Il recupero di tali somme avverrà tramite prelievo su eventuali crediti del Fornitore o sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni del Fornitore stesso.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che le hanno motivate.

Art. 17 Modalità di fatturazione e pagamento

Il fornitore può procedere all'invio della fattura relativamente ai soli servizi prestati; alla fattura dovrà, quindi, essere allegato l'elenco di tali servizi con i relativi ordini e il certificato di pagamento.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b). Ai sensi del D.M.55/2013, l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione

elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse è il seguente: UFLIK4.

L'Ente, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del presente appalto (CIG N. Z232789E84), ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, il Fornitore dovrà indicare nella fattura il numero del buono d'ordine di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura - purché emessa successivamente all'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 14 del presente capitolato - previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi prestati ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e previo esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'Ente ricevesse la fattura in data anteriore a quella di emissione del suddetto certificato di pagamento, la fattura sarà rifiutata.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Ente a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione di quanto previsto dall'art 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, ciascuna fattura deve essere emessa al netto delle ritenute di garanzia, pari allo 0,50%, tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo Quadro.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante il Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro, devono essere notificate all'Ente entro 7 gg. dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 (cinquemila/00) sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione).

Art. 18 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa – facoltà di recesso

Dopo la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei singoli buoni d'ordine, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto:

- a) cessione dell'azienda o di ramo d'azienda in mancanza di comunicazione all'Ente o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi in capo al cessionario, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di consequenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;

- d) mancato adempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
- e) i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- g) l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo. In tal caso l'Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- h) positività degli accertamenti antimafia effettuati presso la Prefettura competente;
- i) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità facente parte degli elaborati della presente procedura salvo il caso di ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83.9 del D.Lgs. 50/2016;
- j) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera di Commercio di Padova e del Codice di comportamento della Camera di Commercio di Padova";
- k) l'Ente accerti la violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001¹ (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 e Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione");

In tutti i casi summenzionati l'Ente ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Ente stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 19 Oneri fiscali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti all'Accordo Quadro– ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo – e quelle di registrazione in caso d'uso – dovute secondo le norme vigenti.

Art. 20 Composizione delle controversie e Foro competente

Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione di MADE IN VICENZA, azienda speciale della Camera di Vicenza che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

In caso di mancato accordo è competente il Foro della provincia ove ha sede la Camera.

Le Parti eleggono il domicilio per la composizione delle controversie presso le rispettive sedi legali.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che

1la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 comporta:

- la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
- l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

disciplinano la materia.

Art. 22 Subappalto

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice e quanto precisato nel presente disciplinare e nel Capitolato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 105 della D.Lgs. 50/2016.

Il Fornitore può avvalersi della somministrazione e intermediazione di manodopera, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.. Quest'ultimo è obbligato, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, a comunicare all'Ente gli eventuali contratti di somministrazione di manodopera in corso.

Tutte le norme del presente Capitolato, poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla manodopera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di cui al presente articolo.

Gli eventuali contratti tra il Fornitore e l'Impresa subappaltatrice dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 23 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonchè dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)", approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 2 maggio 2019